

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1 - Riferimenti normativi*

1. Il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico *Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi* (di seguito definito Piano), riferito al territorio della Regione Abruzzo compreso nell'ambito dei bacini di rilievo regionale ed al territorio ricompreso all'interno del bacino interregionale del fiume Sangro, è predisposto ai sensi:
  - a) della legge della Regione Abruzzo 12.4.1983, n. 18, "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) della legge quadro in materia di difesa del suolo, la 18.5.1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;
  - c) del decreto legge 11.6.1998, n. 180, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" convertito con modificazioni nella legge 3.8.1998, n. 267, articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis, e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) della legge della Regione Abruzzo 16.9.1998, n. 81, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) del D.P.C.M. 29.9.1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1,

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1 - Riferimenti normativi*

1. Il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico *Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi* (di seguito definito Piano), riferito al territorio della Regione Abruzzo compreso nell'ambito dei bacini di rilievo regionale ed al territorio ricompreso all'interno del bacino interregionale del fiume Sangro, è predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni riguardanti:
  - a) la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo;
  - b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  - c) la prevenzione del rischio idrogeologico;
  - d) la protezione civile, con particolare riferimento alle zone colpite da calamità naturali.

<p>commi 1 e 2, del decreto-legge 11.6.1998, n. 180”;</p> <p>f) della deliberazione del Consiglio regionale d’Abruzzo 26.1.2000 n. 147/4, “Art. 4 L.R. n. 70/95 del testo in vigore. Approvazione documento definitivo Quadro di Riferimento Regionale” (Q.R.R.);</p> <p>g) del decreto legge 12.10.2000 n. 279, "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" convertito con modificazioni nella legge 11.12.2000, n. 365, articolo 1-bis, commi 1-4;</p> <p>h) della legge della Regione Abruzzo 24.8.2001 n. 43, “Istituzione dell’Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro”;</p> <p>i) della legge della Regione Molise 28.10.2002 n. 29, “Istituzione dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro”.</p> <p><i>Art. 2 - Contenuti e finalità del Piano</i></p> <p>1. Il Piano è finalizzato al raggiungimento della migliore relazione di compatibilità tra la naturale dinamica idrogeomorfologica di bacino e le aspettative di utilizzo del territorio, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture.</p> <p>2. Per il raggiungimento di tale obiettivo, in conformità al disposto della Legge 183/89, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 17 comma 3, lettere b), c), d), f), l) e m) ed all’art. 1, comma 1, della Legge 267/98, il Piano contiene:</p> <p>a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio</p>	<p><i>Art. 2 - Contenuti e finalità del Piano</i></p> <p>1. Il Piano prevede le seguenti fasi:</p> <p>a) la realizzazione del quadro conoscitivo organizzato ed</p>
---	---

<p>previste dagli strumenti urbanistici;</p> <p>b) l'individuazione dei dissesti in atto e potenziali;</p> <p>c) l'individuazione e la perimetrazione delle aree in cui esistono pericoli molto elevati, elevati e moderati dal punto di vista delle dinamiche geomorfologiche di versante;</p> <p>d) l'individuazione delle aree con elementi in situazioni di rischio (agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture di servizio, ecc.);</p> <p>e) la perimetrazione delle aree a rischio per gli scopi di cui all'art. 4, comma 2, delle presenti norme;</p> <p>f) la definizione di modalità di gestione del territorio che, rispettando la naturale evoluzione morfologica dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;</p> <p>g) la definizione degli interventi preliminari necessari per la mitigazione del rischio di abitati o infrastrutture, ricadenti in aree di dissesto in atto o potenziale, e delle politiche insediative rapportate alla pericolosità;</p> <p>h) le Norme di Attuazione per le aree di pericolosità idrogeologica.</p> <p><b>3.</b> Nelle aree di pericolosità idrogeologica il Piano ha le finalità di:</p> <p>a) evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti alla data di adozione del piano;</p> <p>b) stabilire un quadro prioritario degli interventi per la mitigazione del rischio perimetrato alla data di ado-</p>	<p>aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici;</p> <p>b) l'individuazione dei dissesti in atto e potenziali;</p> <p>c) l'individuazione e la perimetrazione delle aree in cui esistono pericoli molto elevati, elevati e moderati dal punto di vista delle dinamiche geomorfologiche di versante;</p> <p>d) l'individuazione delle aree con elementi in situazioni di rischio (agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture di servizio, ecc.);</p> <p>e) la perimetrazione delle aree a rischio per gli scopi di cui all'art. 4, comma 2, delle presenti norme;</p> <p>f) la definizione di procedimenti per la più cautelare gestione del territorio che, rispettando la naturale evoluzione morfologica dei versanti, contribuiscano ad accrescere le condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di prevedibile interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;</p> <p>g) la definizione degli interventi preliminari e successivi, necessari per la mitigazione del rischio di abitati o infrastrutture, ricadenti in aree di dissesto in atto o potenziale, con riferimento alla pericolosità;</p> <p>h) le Norme di Attuazione per le aree di pericolosità idrogeologica.</p> <p><b>2.</b> Nelle aree di pericolosità idrogeologica il Piano persegue le finalità di:</p> <p>a) contribuire ad evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti alla data di adozione del piano;</p> <p>b) stabilire un quadro prioritario degli interventi per la mitigazione del ri-</p>
---	---

<p>zione del Piano;</p> <p>c) salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;</p> <p>d) impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idrogeologico dei bacini interessati;</p> <p>e) disciplinare le attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio, esistenti o programmate, con le situazioni di pericolosità rilevate, evitando, attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti e la creazione di nuove situazioni di rischio;</p> <p>f) assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati o approvati nelle Regioni, tenuto conto dell'efficacia riconosciuta dalla legge al Piano;</p> <p>g) selezionare informazioni opportune per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 nonché per gli altri strumenti di piano e programma di protezione civile;</p> <p>h) offrire le informazioni istruttorie per le possibili azioni regionali di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.</p> <p>4. L'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro (di seguito denominata Autorità di Bacino) esercita le funzioni di gestione del Piano indicate nelle presenti norme avvalendosi nella Regione Abruzzo della</p>	<p>schio nelle aree perimetrare alla data di adozione del Piano;</p> <p>c) salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;</p> <p>d) prevenire interventi pregiudizievoli al sostenibile assetto idrogeologico dei bacini interessati;</p> <p>e) coordinare le attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio, esistenti o programmate, con le situazioni di pericolosità rilevate, evitando - attraverso misure e vincoli ricognitivi orientati alla prevenzione ed al principio di precauzione - l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti e la creazione di nuove situazioni di rischio;</p> <p>f) assicurare che gli strumenti urbanistici e loro varianti si coordinano con il presente Piano;</p> <p>g) raccogliere ed organizzare su supporto digitale i dati per i piani urgenti di emergenza di protezione civile nonché per gli altri strumenti di piano e programma di protezione civile.</p> <p>4. L'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro (di seguito denominata Autorità di Bacino) e-</p>
---	---

<p>collaborazione funzionale dei Servizi Tecnici centrali e periferici della Direzione Regionale competente in materia di difesa del suolo e nella Regione Molise delle competenti strutture tecniche <b>della Direzione Generale IV.</b></p> <p><i>Art. 3 - Ambiti territoriali di applicazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Piano, con le relative Norme di Attuazione, si applica al territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e al territorio compreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro, <b>come definiti dal D.P.R. 1.6.1998 pubblicato nel S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 244 del 19.10.1998.</b></li> <li>2. Per <b>la parte</b> riguardante il bacino interregionale del fiume Sangro, il Piano viene adottato dal competente Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino <b>(ex lege Regione Abruzzo n. 43/2001 e Regione Molise n. 29/2002)</b> ed approvato dalle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale.</li> <li>3. Il Piano <b>riguarda</b> le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2), moderata (P1) e da Scarpata (Ps), localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato A alle presenti norme.</li> <li>4. Per le sole finalità stabilite nel successivo art. 4, comma 2, il Piano <b>riguarda</b> le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato B alle presenti norme.</li> </ol> <p><i>Art. 4 - Elaborati del Piano</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico <i>Fenomeni</i></li> </ol>	<p>sercita le funzioni di gestione del Piano indicate nelle presenti norme avvalendosi, nella Regione Abruzzo, della collaborazione funzionale dei Servizi Tecnici centrali e periferici della Direzione Regionale competente in materia di difesa del suolo e nella Regione Molise delle competenti strutture tecniche.</p> <p><i>Art. 3 - Ambiti territoriali di applicazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Piano, con le relative Norme di Attuazione, si applica al territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e al territorio compreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro.</li> <li>2. Per <b>il territorio</b> riguardante il bacino interregionale del fiume Sangro, il Piano viene adottato dal competente Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino <b>interregionale</b> ed approvato dalle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale.</li> <li>3. Il Piano <b>individua e disciplina</b> le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2), moderata (P1) e da Scarpata (Ps), localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato A alle presenti norme.</li> <li>4. Per le sole finalità stabilite nel successivo art. 4, comma 2, il Piano <b>individua e disciplina</b> le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato B alle presenti norme.</li> </ol> <p><i>Art. 4 - Elaborati del Piano</i></p>
---	---

<p><i>Gravitativi e Processi Erosivi</i> è costituito dai seguenti elaborati.</p> <p>1.1 Relazione Generale, comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;</p> <p>1.2 Norme di Attuazione;</p> <p>1.3 Rassegna storica dei dati pluviometrici.</p> <p>Cartografia in scala 1:25.000 con allegate specifiche note illustrative contenenti la descrizione della metodologia adottata per la redazione delle carte in oggetto:</p> <p>1.4 Carta delle Acclività;</p> <p>1.5 Carta Geolitologica;</p> <p>1.6 Carta delle Coperture Detritiche;</p> <p>1.7 Carta Geomorfológica;</p> <p>1.8 Carta Inventario dei Fenomeni Franosi ed Erosivi;</p> <p>1.9 Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali;</p> <p>1.10 Carta dei Danni Segnalati;</p> <p>1.11 Carta della Pericolosità;</p> <p>1.12 Carta delle Aree a Rischio di Frana e di Erosione.</p> <p>Altri elaborati:</p> <p>1.13 Atlante delle perimetrazioni delle aree pericolose dei principali centri urbani;</p> <p>1.14 Ubicazione e stratigrafie sondaggi;</p> <p>1.15 Quaderno delle opere tipo.</p> <p>2. Il Piano <b>perimetra le</b> aree a rischio di frana e di erosione, all'interno delle aree di pericolosità idrogeologica comprendenti anche le aree derivanti dall'applicazione delle fasce di rispetto delle Scarpate da parte degli Enti Locali, di cui <b>all'Art. 20 delle presenti norme</b>, esclusivamente allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorità degli interventi di mitigazione del rischio nonché allo scopo di <b>segnalare aree di interesse per i</b> piani di protezione civile. Le tavole di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologi-</p>	<p>1. Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico <i>Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi</i> è costituito dai seguenti elaborati.</p> <p>1.1 Relazione Generale, comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;</p> <p>1.2 Norme di Attuazione;</p> <p>1.3 Rassegna storica dei dati pluviometrici.</p> <p>Cartografia in scala 1:25.000 con allegate specifiche note illustrative contenenti la descrizione della metodologia adottata per la redazione delle carte in oggetto:</p> <p>1.4 Carta delle Acclività;</p> <p>1.5 Carta Geolitologica;</p> <p>1.6 Carta delle Coperture Detritiche;</p> <p>1.7 Carta Geomorfológica;</p> <p>1.8 Carta Inventario dei Fenomeni Franosi ed Erosivi;</p> <p>1.9 Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali;</p> <p>1.10 Carta dei Danni Segnalati;</p> <p>1.11 Carta della Pericolosità;</p> <p>1.12 Carta delle Aree a Rischio di Frana e di Erosione.</p> <p>Altri elaborati:</p> <p>1.13 Atlante delle perimetrazioni delle aree pericolose dei principali centri urbani;</p> <p>1.14 Ubicazione e stratigrafie sondaggi;</p> <p>1.15 Quaderno delle opere tipo.</p> <p>2. Il Piano <b>effettua la ricognizione e dispone la delimitazione dinamica delle</b> aree a rischio di frana e di erosione, <b>ed in via prioritaria di quelle che sono state individuate</b> all'interno delle aree di pericolosità idrogeologica comprendenti anche le aree derivanti dall'applicazione delle fasce di rispetto delle Scarpate da parte degli Enti Locali, di cui <b>al successivo art.20</b>, esclusivamente allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorità degli interventi di mitigazione del rischio</p>
---	---

<p>co sono trasmesse a cura delle Regioni alle autorità regionali ed infraregionali competenti in materia di protezione civile.</p> <p><i>Art. 5 - Indirizzi generali di assetto di bacino</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” costituisce lo strumento fondamentale per la gestione delle attività strutturali e non strutturali nel settore della difesa del suolo con specifico riferimento alle dinamiche geomorfologiche di versante.</li> <li>2. Le limitazioni d’uso del territorio,</li> </ol>	<p>nonché allo scopo di pubblicizzare la ricognizione delle aree ai fini della predisposizione dei piani di protezione civile. Le tavole di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico sono trasmesse ai Comuni, alle Province, ai Consorzi di bonifica ed agli organi di protezione civile, ciascuno per quanto di competenza.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ciascun Comune è tenuto a comunicare all’Autorità di Bacino le informazioni e a trasmettere gli studi dai quali risultano elementi che possano comportare una variante al presente Piano.</li> <li>3. I Comuni sono tenuti a coordinare gli usi del proprio territorio con i piani, le misure e le cautele in materia di protezione civile.</li> <li>4. Se dalle relazioni geologiche ed ingegneristiche che corredano progetti di trasformazione dei suoli e conseguenti attività edilizie, emergono elementi di dissesto idrogeologico ed altri fenomeni gravitativi, tali dati assumono prevalenza assoluta rispetto alle previsioni del presente Piano.</li> <li>5. Qualsiasi progetto di trasformazione dei suoli e di conseguenti attività edilizie deve contenere uno specifico studio che escluda la presenza di fenomeni gravitativi di cui al presente Piano.</li> </ol> <p><i>Art. 5 - Indirizzi generali di assetto di bacino</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” costituisce lo strumento fondamentale per la gestione delle attività strutturali e non strutturali nel settore della difesa del suolo con specifico riferimento alle dinamiche geomorfologiche di versante.</li> </ol>
--	---

<p>coincidenti con vincoli urbanistici, sono complementari agli interventi strutturali e concorrono a ridurre il rischio connesso con i fenomeni franosi ed erosivi.</p> <p>3. Il perfezionamento dell'equilibrio fra uso del territorio e sue limitazioni resta legato al miglioramento del quadro conoscitivo del territorio fisico ed allo sviluppo delle modalità tecniche di rappresentazione.</p> <p>4. La manutenzione del territorio assume rilevanza strategica. A tale scopo risulta prioritario favorire in ogni forma possibile lo sviluppo di azioni diffuse di comportamento volte a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale.</p> <p>5. È considerata prioritaria la manutenzione periodica delle opere strutturali esistenti, realizzate a difesa delle popolazioni residenti e dei beni.</p> <p>6. Sono considerate prioritarie le opere strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico con riferimento alle aree classificate R4 ed R3, contemplate dal Piano.</p> <p>7. Al fine di consentire nelle aree non edificate la conservazione dei suoli e l'aumento della capacità di ritenzione delle acque piovane:</p> <p>a) gli interventi nelle aree boschive hanno carattere di eccezionalità e sono consentiti, nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore vigente, solo in funzione della riqualificazione idrogeologica dei versanti;</p> <p>b) il taglio a raso dei boschi è vietato;</p> <p>c) le superfici interessate da fenomeni</p>	<p>2. Le limitazioni d'uso del territorio, coincidenti con vincoli urbanistici, sono complementari agli interventi strutturali e concorrono a ridurre il rischio connesso con i fenomeni franosi ed erosivi.</p> <p>3. Il perfezionamento dell'equilibrio fra uso del territorio e sue limitazioni resta legato al miglioramento del quadro conoscitivo del territorio fisico ed allo sviluppo delle modalità tecniche di rappresentazione.</p> <p>4. La manutenzione del territorio assume rilevanza strategica. A tale scopo risulta prioritario favorire in ogni forma possibile lo sviluppo di azioni diffuse di comportamento volte a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale.</p> <p>5. È considerata prioritaria la manutenzione periodica delle opere strutturali esistenti, realizzate a difesa delle popolazioni residenti e dei beni.</p> <p>6. Sono considerate prioritarie le opere strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico con riferimento alle aree classificate R4 ed R3, contemplate dal Piano.</p> <p>7. Al fine di consentire nelle aree classificate a pericolosità P3 P2 P1 e Ps, non edificate, la conservazione dei suoli e l'aumento della capacità di ritenzione delle acque piovane:</p> <p>a) gli interventi nelle aree boschive sono consentiti, nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore vigente, anche in funzione della riqualificazione idrogeologica dei versanti;</p> <p>b) il taglio a raso dei boschi è autorizzabile con le procedure della legge forestale se compatibile con le pre-</p>
--	--



<p>gravitativi o con vegetazione diradata, qualora comportino rischio, vengono sottoposte a rivegetazione mediante inerbimento o rimboschimento, con specie vegetali autoctone;</p> <p>d) nelle aree boschive percorse dal fuoco devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante utilizzo di materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità;</p> <p>e) nei territori boscati in abbandono e nelle zone arbustive e prative un tempo coltivate, sono favoriti interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie autoctone;</p> <p>f) sono promosse attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la viabilità minore (interpodereale, podereale, carrareccie, mulattiere, sentieri);</p> <p>g) nelle lavorazioni agrarie si raccomanda il rispetto degli alberi isolati e a gruppi, nonché delle siepi e dei filari lungo le reti idriche esistenti, preservandone in particolare l'apparato radicale;</p> <p>h) nei terreni agrari situati in pendio sono evitate le lavorazioni lungo le linee di massima pendenza;</p> <p>i) in corrispondenza di sedi stradali</p>	<p>scrizioni del presente Piano;</p> <p>c) nelle superfici interessate da fenomeni gravitativi o con vegetazione diradata, qualora comportino rischio, assumono carattere prioritario gli interventi di rivegetazione mediante inerbimento o rimboschimento, con specie vegetali autoctone;</p> <p>d) nelle aree boschive percorse dal fuoco assumono carattere prioritario le misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante utilizzo di materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità;</p> <p>e) nei territori boscati e nelle zone arbustive e prative in abbandono gli interventi di recupero qualitativo dell'ambiente privilegiano il reimpianto e l'introduzione di specie autoctone;</p> <p>f) sono promosse attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la viabilità minore (interpodereale, podereale, carrarecce, mulattiere, sentieri);</p> <p>g) le lavorazioni agrarie si conformano al rispetto degli alberi isolati e a gruppi, nonché delle siepi e dei filari lungo le sponde del reticolo idrografico naturale, preservandone in particolare l'apparato radicale ed evitando le lavorazioni che interessano le superfici corrispondenti alle proiezioni delle chiome;</p> <p>h) nelle lavorazioni dei terreni agrari in pendio devono essere adottate tutte le tecniche necessarie all'esigenza di evitare fenomeni erosivi e di dissesto;</p> <p>i) in corrispondenza di sedi stradali</p>
--	---

<p>che attraversano i versanti, le lavorazioni agrarie osservano una opportuna fascia di rispetto, a monte ed a valle, allo scopo di evitare pericolose mobilitazioni di terreno superficiale.</p> <p>8. Il Piano <b>Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi</b> si integra e si completa con l'analogo strumento di pianificazione riferito alle dinamiche dei corsi d'acqua.</p> <p><i>Art 6 - Rapporti del Piano con il sistema di piani e programmi regionali e subregionali</i></p> <p>1. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989, le previsioni del Piano prevalgono:</p> <p>a) su quelle del Piano paesistico regionale; lo Studio di compatibilità ambientale, ove previsto dalle norme tecniche del Piano paesistico, viene sostituito dallo Studio di compatibilità idrogeologica di cui al successivo art. 10 per gli aspetti connessi all'assetto idrogeologico;</p> <p>b) su quelle dei piani regionali di settore elencati nello stesso articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989, dei progetti speciali territoriali e degli altri strumenti regionali di analoga valenza ed effetti territoriali.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 183/89 e successive modificazioni, e articolo 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 81/98, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano le autorità competenti provvedono ad adeguare i piani di cui al precedente comma, con particolare riguardo al recepimento delle norme recanti vincoli e divieti.</p> <p>3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo</p>	<p>che attraversano i versanti, le lavorazioni agrarie osservano una opportuna fascia di rispetto, a monte ed a valle, allo scopo di evitare pericolose mobilitazioni di terreno superficiale.</p> <p><b>j) deve essere limitata la impermeabilizzazione superficiale del suolo.</b></p> <p>8. Il Piano <b>concorre con gli strumenti di pianificazione per quanto riguarda le dinamiche dei corsi d'acqua.</b></p> <p><i>Art 6 - Rapporti del Piano con il sistema di piani e programmi regionali e subregionali</i></p> <p>1. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989, le previsioni del Piano prevalgono:</p> <p>a) su quelle del Piano paesistico regionale; lo Studio di compatibilità ambientale, ove previsto dalle norme tecniche del Piano paesistico, viene sostituito dallo Studio di compatibilità idrogeologica di cui al successivo art. 10 per gli aspetti connessi all'assetto idrogeologico;</p> <p>b) su quelle dei piani regionali di settore elencati nello stesso articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989, dei progetti speciali territoriali e degli altri strumenti regionali di analoga valenza ed effetti territoriali.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 183/89 e successive modificazioni, e articolo 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 81/98, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano le autorità competenti provvedono ad adeguare i piani di cui al precedente comma, con particolare riguardo al recepimento delle norme recanti vincoli e divieti.</p>
---	--

<p>17 comma 6 della L. 183/89 e, in particolare, degli articoli 5 comma 1 lettera b) e 24 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998 nonché dell'articolo 6 commi 4-5-6 della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983 e successive modificazioni il Piano approvato dal Consiglio regionale prevale:</p> <p>a) sulle previsioni dei piani territoriali provinciali;</p> <p>b) sulle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle previsioni dei documenti unitari di pianificazione d'area di cui all'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo n. 70/1995;</p> <p>c) sulle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico e sui piani urbanistici delle Comunità montane e sui piani territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale.</p> <p>4. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 7 della L.R. 18/83 e successive modificazioni, nei casi di cui al precedente comma le prescrizioni del Piano per l'uso del territorio e la regolamentazione delle attività consentite nelle aree di pericolosità idrogeologica, in quanto direttamente vincolanti, sostituiscono a tutti gli effetti quelle dei Piani ivi indicati.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - AREE DI PERICOLOSITÀ DA DISSESTI DI VERSANTE</b></p> <p><b>Capo I – Prescrizioni comuni per le aree a diverso grado di pericolosità</b></p> <p><i>Art. 7 - Oggetto delle prescrizioni di Piano per le aree di pericolosità</i></p>	<p>3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 6 della L. 183/89 e, in particolare, degli articoli 5 comma 1 lettera b) e 24 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998 nonché dell'articolo 6 commi 4-5-6 della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983 e successive modificazioni il Piano approvato dal Consiglio regionale prevale:</p> <p>a) sulle previsioni dei piani territoriali provinciali;</p> <p>b) sulle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle previsioni dei documenti unitari di pianificazione d'area di cui all'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo n. 70/1995;</p> <p>c) sulle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico e sui piani urbanistici delle Comunità montane e sui piani territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale.</p> <p>4. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 7 della L.R. 18/83 e successive modificazioni, nei casi di cui al precedente comma le prescrizioni del Piano per l'uso del territorio e la regolamentazione delle attività consentite nelle aree di pericolosità idrogeologica, in quanto direttamente vincolanti, sostituiscono a tutti gli effetti quelle dei Piani ivi indicati.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - AREE DI PERICOLOSITÀ DA DISSESTI DI VERSANTE</b></p> <p><b>Capo I – Prescrizioni comuni per le aree a diverso grado di pericolosità</b></p> <p><i>Art. 7 - Oggetto delle prescrizioni di Piano</i></p>
--	--

<p>1. Nel presente Titolo II sono stabilite le norme per prevenire i pericoli da dissesti di versante ed i danni, anche potenziali, alle persone, ai beni ed alle attività vulnerabili, nonché per prevenire la formazione di nuove condizioni di rischio, nel territorio della Regione Abruzzo compreso all'interno dei bacini idrografici di rilievo regionale e nel territorio ricompreso nel bacino idrografico di rilievo interregionale del Fiume Sangro.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano nelle aree perimetrate sulla cartografia di piano di cui all'art. 4 comma 1, quali aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2), moderata (P1) e da Scarpata (Ps) indipendentemente dall'esistenza attuale di aree a rischio effettivamente perimetrate, di beni o attività vulnerabili, di condizioni di rischio e danni potenziali. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano alle altre zone dei bacini idrografici interessati ove espressamente indicato nei successivi articoli.</p> <p><i>Art. 8 - Definizioni</i></p> <p>1. La definizione di "area di pericolo" e di "area di rischio" è contenuta nella Relazione Generale di cui all'art. 4 comma 1.</p> <p>2. Nelle aree di pericolosità da dissesti gravitativi ed erosivi gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio, ai fini delle presenti norme di attuazione, sono definiti dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 3.</p> <p><i>Art. 9 - Norme comuni per le aree di pericolosità P3, P2, P1 e Ps</i></p> <p>1. Tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e da Scarpata possono essere realizzati da parte del soggetto proponente,</p>	<p><i>per le aree di pericolosità</i></p> <p>1. Nel presente Titolo II sono stabilite le norme per prevenire i pericoli da dissesti di versante ed i danni, anche potenziali, alle persone, ai beni ed alle attività vulnerabili, nonché per prevenire la formazione di nuove condizioni di rischio, nel territorio della Regione Abruzzo compreso all'interno dei bacini idrografici di rilievo regionale e nel territorio ricompreso nel bacino idrografico di rilievo interregionale del Fiume Sangro.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano nelle aree perimetrate sulla cartografia di piano di cui all'art. 4 comma 1, quali aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2), moderata (P1) e da Scarpata (Ps) indipendentemente dall'esistenza attuale di aree a rischio effettivamente perimetrate, di beni o attività vulnerabili, di condizioni di rischio e danni potenziali. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano alle altre zone dei bacini idrografici interessati ove espressamente indicato nei successivi articoli.</p> <p><i>Art. 8 - Definizioni</i></p> <p>1. La definizione di "area di pericolo" e di "area di rischio" è contenuta nella Relazione Generale di cui all'art. 4 comma 1.</p> <p>2. Nelle aree di pericolosità da dissesti gravitativi ed erosivi gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio, ai fini delle presenti norme di attuazione, sono definiti dalla legislazione di settore statale e regionale.</p> <p><i>Art. 9 - Norme comuni per le aree di pericolosità P3, P2 e Ps</i></p> <p>1. Tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e</p>
---	--

<p>subordinatamente al parere positivo rilasciato dall'Autorità di bacino sullo Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle presenti norme.</p> <p>2. Allo scopo di impedire l'aumento del rischio nelle aree di pericolosità perimetrate, tutti i nuovi interventi, opere e attività, previsti dal Piano, ovvero assentiti dopo la sua approvazione, devono essere comunque tali da:</p> <p>a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;</p> <p>b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;</p> <p>c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o alla eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti; e quindi alla sistemazione definitiva delle aree a rischio stesse né pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;</p> <p>d) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;</p> <p>e) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo.</p> <p>3. Gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano normalmente le tecniche di realizzazione a basso impatto ambientale.</p>	<p>da Scarpata possono essere realizzati da parte del soggetto proponente, subordinatamente al parere positivo rilasciato dall'Autorità di bacino sullo Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle presenti norme.</p> <p>2. Allo scopo di impedire l'aumento del rischio nelle aree di pericolosità perimetrate <b>P2, P3 e Ps</b>, tutti i nuovi interventi, opere e attività, previsti dal Piano, ovvero assentiti dopo la sua approvazione, devono essere comunque tali da:</p> <p>a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;</p> <p>b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;</p> <p>c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o alla eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti; e quindi alla sistemazione definitiva delle aree a rischio stesse né pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;</p> <p>d) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;</p> <p>3. Gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano normalmente le techni-</p>
---	--

<p>4. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli connessi alla sicurezza.</p> <p>5. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive riguardanti le aree su cui si applicano le presenti norme, in materia di beni culturali ed ambientali, aree protette, strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale, provinciale e comunale, ovvero altri piani di tutela del territorio.</p> <p>6. Ai sensi dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, i Comuni indicati nell'Allegato B alle presenti norme predispongono, entro sei mesi dall'adozione del Piano, il piano urgente di emergenza.</p> <p>Gli Enti Locali che predispongono o integrano i propri piani di protezione civile tengono conto delle perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute nel Piano.</p> <p>7. I manufatti, le opere e le attività oggetto delle presenti prescrizioni, attraversati anche in parte dai limiti delle perimetrazioni del Piano riguardanti aree a diversa pericolosità, si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.</p>	<p>che di realizzazione a basso impatto ambientale.</p> <p>4. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli connessi alla sicurezza.</p> <p>5. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive riguardanti le aree su cui si applicano le presenti norme, in materia di beni culturali ed ambientali, aree protette, strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale, provinciale e comunale, ovvero altri piani di tutela del territorio.</p> <p>6. I Comuni elencati nell'Allegato B alle presenti norme sono tenuti a predisporre, il piano comunale di emergenza, nel rispetto delle perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute nel Piano.</p> <p>7. I manufatti, le opere e le attività oggetto delle presenti prescrizioni, attraversati anche in parte dai limiti delle perimetrazioni del Piano riguardanti aree a diversa pericolosità, si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.</p>
<p><i>Art. 10 - Studio di compatibilità idrogeologica</i></p>	
<p>1. Salva diversa espressa specificazione, tutti i progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività consentite nelle aree di pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) sono accompagnati da uno Studio di compatibilità idrogeologica. Lo studio, redatto in conformità agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato E alle presenti norme, è presentato, insieme al progetto preliminare, a cura del soggetto pubblico o privato che pro-</p>	<p><i>Art. 10 - Studi di compatibilità idrogeologica</i></p> <p>1. Salva diversa espressa specificazione, tutti i progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività consentite nelle aree di pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) sono corredati da uno Studio di compatibilità idrogeologica. Lo studio, redatto in conformità agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato E alle presenti norme, è presentato, insieme</p>

<p>pone l'intervento.</p> <p>2. Nessun progetto di intervento localizzato nelle aree di pericolosità di cui al precedente comma 1 può essere approvato senza la preventiva approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del connesso Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle presenti norme.</p> <p>3. Lo studio di compatibilità idrogeologica si aggiunge alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni di incidenza, agli studi di fattibilità, alle analisi costi-benefici ed agli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>4. Lo Studio di compatibilità idrogeologica deve essere predisposto secondo gli indirizzi tecnici dell'Allegato E alle presenti norme.</p> <p>5. Ciascuno Studio di compatibilità idrogeologica deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>essere <b>firmato da tecnici</b> iscritti ai relativi albi professionali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;</li> <li>valutare le relazioni fra le trasformazioni del territorio, derivanti dalla realizzazione del progetto, e le condizioni dell'assetto idrogeologico, attuale e potenziale, dell'area dell'intervento;</li> <li>offrire valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;</li> <li>verificare la coerenza del progetto</li> </ol>	<p>al progetto preliminare, a cura del soggetto pubblico o privato che propone l'intervento.</p> <p>2. Nessun progetto di intervento localizzato nelle aree di pericolosità di cui al precedente comma 1 può essere approvato senza la preventiva approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del connesso Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle presenti norme, <b>fatta eccezione per gli interventi subordinati a denuncia di inizio attività di cui all'art. 22 del DPR n. 380 del 06.06.2001 e gli interventi subordinati a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 03.03.2011 n. 28 ricadenti nelle aree P2 e Ps.</b></p> <p>3. Lo studio di compatibilità idrogeologica si aggiunge alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni di incidenza, agli studi di fattibilità, alle analisi costi-benefici ed agli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>4. Lo Studio di compatibilità idrogeologica deve essere predisposto secondo gli indirizzi tecnici dell'Allegato E alle presenti norme.</p> <p>5. Ciascuno Studio di compatibilità idrogeologica deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>valutare le relazioni fra le trasformazioni del territorio, derivanti dalla realizzazione del progetto, e le condizioni dell'assetto idrogeologico, attuale e potenziale, dell'area dell'intervento;</li> <li>offrire valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;</li> <li>verificare la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente Piano, con</li> </ol>
---	---

<p>con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente Piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento.</p> <p>6. Nelle fattispecie in cui norme di legge regionali, o norme di piani territoriali e urbanistici, impongano la presentazione di studi equivalenti per l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da dissesti gravitativi ed erosivi, gli Studi di compatibilità idrogeologica di cui al presente articolo possono essere sostituiti da tali studi, sempre che essi presentino elementi di valutazione equivalenti e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'Autorità di bacino.</p>	<p>particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento.</p> <p>d) essere redatto e sottoscritto da uno o più tecnici iscritti ai rispettivi albi professionali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.</p> <p>6. Qualora leggi regionali o piani territoriali ed urbanistici impongano la presentazione di studi riguardanti fenomeni disciplinati dal Piano, l'equivalenza di tali studi con quelli di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata dall'Autorità di bacino.</p>
<p><i>Art. 11 - Discariche di rifiuti</i></p> <p>1. Tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti, in esercizio o già chiuse, alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpatata (Ps) sono sottoposte ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni a cura del soggetto pubblico o privato che gestisce la discarica, su controllo e supervisione del Settore regionale competente.</p> <p>2. Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13.1.2003 n. 16 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".</p> <p><i>Art. 12 - Attività estrattive</i></p> <p>1. Tutte le attività estrattive in esercizio alla data di approvazione del Piano ed</p>	<p><i>Art. 11 - Discariche di rifiuti</i></p> <p>1. Tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti, in esercizio o già chiuse, alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpatata (Ps) sono sottoposte ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni a cura del soggetto pubblico o privato che gestisce la discarica, su controllo e supervisione del Settore regionale competente.</p> <p>2. Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13.1.2003 n. 16 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".</p>



<p>ubicata nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) non possono essere oggetto di ampliamento.</p> <p>2. I lavori di estrazione vengono conclusi nei modi e nelle forme previste dalla concessione o autorizzazione vigente.</p> <p><i>Art. 13 - Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili</i></p> <p>1. Nelle ipotesi in cui in singole aree di pericolo molto elevato, elevato e da Scarpata perimetrate dal Piano risulti tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile collocare in sicurezza adeguata persone, beni o attività, le Regioni, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Piano, deliberano misure di incentivazione e azioni di delocalizzazione di persone fisiche, edifici, opere, impianti, manufatti, insediamenti e infrastrutture ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998.</p> <p><b>Capo II - Aree a pericolosità molto elevata</b></p> <p><i>Art. 14 - Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P3)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I delle presenti Norme, nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <p>a) opere ed interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e della pericolosità gravitativa ed erosiva;</p> <p>b) opere urgenti realizzate dalle autorità di Protezione Civile o dalle autorità competenti, per la tutela di persone, beni ed attività in</p>	<p><i>Art. 12 - Attività estrattive</i></p> <p>1. Tutte le attività estrattive in esercizio alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) non possono essere oggetto di ampliamento.</p> <p>2. I lavori di estrazione vengono conclusi nei modi e nelle forme previste dalla concessione o autorizzazione vigente.</p> <p><i>Art. 13 - Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili</i></p> <p>1. Gli abitati da consolidare o delocalizzare sono disciplinati dalla legislazione speciale e dalle relative perimetrazioni.</p> <p>2. Al fine di porre in sicurezza territori particolarmente vulnerabili per la loro esposizione a rischi di cui al presente Piano, l'Autorità di Bacino, su richiesta degli enti interessati ed individuate d'intesa le risorse necessarie, adotta piani speciali per i centri abitati di cui al comma precedente, sulla base di studi, monitoraggi e ricerche a carattere sperimentale.</p> <p><b>Capo II - Aree a pericolosità molto elevata</b></p> <p><i>Art. 14 - Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P3)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I delle presenti Norme, nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <p>a) opere ed interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e della peri-</p>
--	---

<p>condizioni di rischio immanente;</p> <p>c) attività di manutenzione delle opere di consolidamento e di risanamento idrogeologico esistenti;</p> <p>d) interventi di ricostruzione e di riqualificazione del patrimonio naturale ed ambientale.</p> <p>e) le opere strettamente necessarie alle attività di sfruttamento minerario ed idrogeologico di corpi rocciosi nel rispetto della normativa vigente e purché nell'ambito dello Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, si dimostri che l'attività di estrazione, produzione ed esercizio non alteri o incrementi le condizioni di instabilità in un intorno significativo dell'intervento e non contribuisca ad innescare fenomeni di subsidenza incompatibili con le finalità di tutela del presente Piano.</p> <p>2. Nelle aree a pericolosità molto elevata è quindi vietato:</p> <p>a) realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.), fatti salvi i casi previsti nel successivo articolo 16, lett.d;</p> <p>b) realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico, quali ospedali, scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, nonché le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare;</p> <p>c) impiantare nuove attività di</p>	<p>colosità gravitativa ed erosiva;</p> <p>b) opere urgenti realizzate dalle autorità di Protezione Civile o dalle autorità competenti, per la tutela di persone, beni ed attività in condizioni di rischio immanente;</p> <p>c) attività di manutenzione delle opere di consolidamento e di risanamento idrogeologico esistenti;</p> <p>d) interventi di ricostruzione e di riqualificazione del patrimonio naturale ed ambientale.</p> <p>e) le opere strettamente necessarie alle attività di sfruttamento minerario ed idrogeologico di corpi rocciosi nel rispetto della normativa vigente e purché nell'ambito dello Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, si dimostri che l'attività di estrazione, produzione ed esercizio non alteri o incrementi le condizioni di instabilità in un intorno significativo dell'intervento e non contribuisca ad innescare fenomeni di subsidenza incompatibili con le finalità di tutela del presente Piano.</p> <p>2. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono incompatibili:</p> <p>a) la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.), fatti salvi i casi previsti nel successivo articolo 16, lett.d;</p> <p>b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, quali ospedali, scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, nonché le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai</p>
---	--

<p>escavazione e/o prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica e per gli interventi finalizzati alla eliminazione della pericolosità idrogeologica;</p> <p>d) impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;</p> <p>e) realizzare opere private di canalizzazione di acque reflue;</p> <p>f) qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia del dissesto in atto;</p> <p>g) in genere qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastruttu-rale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui ai successivi Art.15 e 16.</p> <p>3. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) del presente articolo.</p> <p><i>Art. 15 - Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio</i></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata da dissesti gravitativi ed erosivi, di cui al precedente art. 14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti</p>	<p>piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare;</p> <p>c) l'impianto di nuove attività di escavazione o di prelievo di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica e per gli interventi finalizzati alla eliminazione della pericolosità idrogeologica;</p> <p>d) l'impianto di qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;</p> <p>e) la realizzazione di opere private di canalizzazione di acque reflue;</p> <p>f) gli interventi agro-forestali non compatibili con la fenomenologia del dissesto in atto;</p> <p>g) in genere qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastruttu-rale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui ai successivi Art.15 e 16.</p> <p>3. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) del presente articolo. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo necessitano dell'autorizzazione ai sensi della legislazione vigente in materia di boschi e terreni montani.</p> <p><i>Art. 15 - Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio</i></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a</p>
---	--

<p>esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</li> <li>b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e, all'interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico urbanistico;</li> <li>c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico;</li> <li>d) l'installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti;</li> <li>e) le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche e quelle per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica e di sicurezza sul lavoro;</li> <li>f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), purché non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;</li> <li>g) la realizzazione e la</li> </ul>	<p>pericolosità molto elevata da dissesti gravitativi ed erosivi, di cui al precedente art. 14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</li> <li>b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e, all'interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico urbanistico;</li> <li>c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico;</li> <li>d) l'installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti;</li> <li>e) le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche e quelle per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica e di sicurezza sul lavoro;</li> <li>f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili),</li> </ul>
--	---

<p>regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa regionale e statale;</p> <p>h) la riparazione degli edifici esistenti, danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non comporti ricostruzione anche parziale, fatto salvo quanto contemplato dalla precedente lettera b) del presente comma;</p> <p>i) le opere per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa statale e regionale vigente;</p> <p>j) gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di settore;</p> <p>k) gli interventi di edilizia cimiteriale <b>consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti</b> per un massimo del 30% dell'area e per una sola volta e solo per i casi in cui l'impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all'interno dell'area di pericolosità;<sup>1</sup></p> <p>l) gli interventi riferiti ad attività di tempo libero, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, purché siano attivate opportune misure di allertamento.</p> <p>m) gli interventi puntuali di nuova edificazione, coincidenti con edifici monofamiliari su piccole aree dichiaratamente stabili all'interno dell'area pericolosa, su espressa approvazione dello Studio di compatibilità idrogeologica da parte dell'Autorità di bacino ai sen-</p>	<p>purché non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;</p> <p>g) la realizzazione e la regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa regionale e statale;</p> <p>h) la riparazione degli edifici esistenti, danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non comporti ricostruzione anche parziale, fatto salvo quanto contemplato dalla precedente lettera b) del presente comma;</p> <p>i) le opere per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa statale e regionale vigente;</p> <p>j) gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di settore;</p> <p>k) gli interventi di edilizia cimiteriale <b>all'interno degli impianti esistenti e gli ampliamenti</b> per un massimo del 30% dell'area per una sola volta e solo per i casi in cui l'impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all'interno dell'area di pericolosità;</p> <p>l) gli interventi riferiti ad attività di tempo libero, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, purché siano attivate opportune misure di allertamento.</p> <p>m)</p>
---	---

<sup>1</sup> Lettera così modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Abruzzo 04 maggio 2010, n. 39/6 (B.U.R.A. 23 giugno 2010, n. 41 ordinario).

<p>si dell'art. 10 delle presenti norme;</p> <p>n) il completamento di programmi di opere pubbliche previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e/o strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e/o prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello Studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto;</p> <p>o) gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01 art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di cubatura, laddove previsti dallo strumento urbanistico vigente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, limitatamente alle aree consolidate artificialmente con opere debitamente collaudate;</p> <p>p) il cambio di destinazione d'uso che non comporti incremento del carico urbanistico;</p> <p>q) gli interventi di completamento di edifici autorizzati con diversi titoli abilitativi e/o permesso di costruire</p>	<p>n) il completamento di programmi di opere pubbliche previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e/o strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e/o prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello Studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto;</p> <p>o) gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01 art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di cubatura, laddove previsti dallo strumento urbanistico vigente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, limitatamente alle aree consolidate artificialmente con opere debitamente collaudate;</p> <p>p) il cambio di destinazione d'uso che non comporti incremento del</p>
---	--

<p>rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della D.G.R. di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, ormai decaduti, a condizione che il nuovo permesso di costruire venga richiesto a completamento dell'edificio già esistente, per il solo fine di renderlo abitabile, ove non delocalizzabile, nel rispetto del progetto originario, senza apportare modifiche che incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso e la categoria, che non alterino, planimetricamente ed altimetricamente, la sagoma dell'edificio e non comportino incremento del carico urbanistico, sempreché siano contestualmente realizzati, dal soggetto privato proponente, tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Non sono ammesse in alcun caso sanatorie di abusi edilizi.</p> <p>2. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e), f), g), l), o) limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e p) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere b) limitatamente agli interventi di ristrutturazione</p>	<p>carico urbanistico;</p> <p>q) gli interventi di completamento di edifici autorizzati con diversi titoli abilitativi e/o permesso di costruire rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della D.G.R. di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, ormai decaduti, a condizione che il nuovo permesso di costruire venga richiesto a completamento dell'edificio già esistente, per il solo fine di renderlo abitabile, ove non delocalizzabile, nel rispetto del progetto originario, senza apportare modifiche che incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso e la categoria, che non alterino, planimetricamente ed altimetricamente, la sagoma dell'edificio e non comportino incremento del carico urbanistico, sempreché siano contestualmente realizzati, dal soggetto privato proponente, tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Non sono ammesse in alcun caso sanatorie di abusi edilizi.</p> <p>2. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e), f), g), l), o) limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,</p>
--	---

<p>edilizia, c), d), h), i), j), k), m), n), o) limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e ampliamento, e q) del presente articolo.</p> <p><i>Art.16 - Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche</i></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata da dissesti di versante, di cui al precedente art.14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <p>a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali;</p> <p>b) la ricostruzione di infrastrutture a rete danneggiate o distrutte da calamità idrogeologiche, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;</p> <p>c) la ristrutturazione delle infrastrutture a rete e/o puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto;</p> <p>d) le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanisti-</p>	<p>ria, restauro e risanamento conservativo, e p) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere b) limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, c), d), h), i), j), k), m), n), o) limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e ampliamento, e q) del presente articolo.</p> <p><i>Art.16 - Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche</i></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata da dissesti di versante, di cui al precedente art.14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <p>a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali;</p> <p>b) la ricostruzione di infrastrutture a rete danneggiate o distrutte da calamità idrogeologiche, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;</p> <p>c) la ristrutturazione delle infrastrutture a rete e/o puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previ-</p>
---	--



<p>ca (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarati essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;</p> <p>e) i nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse;</p> <p>f) i nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete;</p> <p>g) gli interventi di allacciamento alle reti principali;</p> <p>h) opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell'opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell'opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento.<sup>2</sup></p> <p>2. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto</p>	<p>sto;</p> <p>d) le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarati essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;</p> <p>e) i nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse;</p> <p>f) i nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete;</p> <p>g) gli interventi di allacciamento alle reti principali;</p> <p>h) opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell'opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell'opera e sempreché siano attivate opportune misure di</p>
---	---

<sup>2</sup> Lettera così modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Abruzzo 04 maggio 2010, n. 39/6 (B.U.R.A. 23 giugno 2010, n. 41 ordinario).

<p>per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III - Aree a pericolosità elevata</b></p> <p><i>Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I ed all'art. 14 del precedente CAPO II, nelle aree a pericolosità elevata P2 sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata P3, di cui agli articoli 15 e 16 delle presenti norme, ed inoltre:</p> <p>a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che non comportino incremento del carico urbanistico, e gli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio storico nelle forme consentite dagli strumenti urbanistici.</p> <p>b) la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, a condizione che non comportino aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento contenuta nel DPCM 29.09.1998;</p> <p>c) gli interventi di edilizia rurale necessari per la conduzione aziendale consistenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">sub 1) nella nuova realizzazione di strutture di servizio, incluse quelle per le attività di</p>	<p>allertamento.</p> <p>3. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III - Aree a pericolosità elevata</b></p> <p><i>Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I ed all'art. 14 del precedente CAPO II, nelle aree a pericolosità elevata P2 sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata P3, di cui agli articoli 15 e 16 delle presenti norme, ed inoltre:</p> <p>a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che non comportino incremento del carico urbanistico, e gli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio storico nelle forme consentite dagli strumenti urbanistici.</p> <p>b) la realizzazione di parcheggi pertinenziali in conformità con la legislazione urbanistica, a condizione che non comportino aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo;</p> <p>c) gli interventi di edilizia rurale necessari per la conduzione aziendale</p>
--	--

<p>trasformazione dei prodotti aziendali, e nuovi interventi abitativi destinati all'imprenditore a titolo principale non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola;</p> <p>sub 2) nella ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 30% del volume complessivo di ciascuno di essi;</p> <p>d) manufatti, strutture di assistenza, di servizio e per il ristoro, esclusivamente riferiti ad attività per il tempo libero e la fruizione dell'ambiente, a condizione che si tratti di strutture mobili con misure di allertamento attivate;</p> <p>e) l'installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione.<sup>3</sup></p> <p>2. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, è richiesto per tutti gli interventi di cui al comma precedente.</p> <p><b>Capo IV - Aree a pericolosità moderata</b></p> <p><i>Art. 17 bis – Riclassificazione di aree pericolose nella classe a pericolosità moderata (P1)</i></p> <p>1. Su singoli dissesti perimetrati come versante interessato da <i>deformazioni superficiali lente quiescenti</i>, di cui all'Allegato G alle presenti norme, a seguito di appropriate indagini tecniche si possono enucleare le porzioni</p>	<p>consistenti:</p> <p>sub 1) nella nuova realizzazione di strutture di servizio, incluse quelle per le attività di trasformazione dei prodotti aziendali, e nuovi interventi abitativi destinati all'imprenditore a titolo principale non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola;</p> <p>sub 2) nella ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 30% del volume complessivo di ciascuno di essi;</p> <p>d) manufatti, strutture di assistenza, di servizio e per il ristoro, esclusivamente riferiti ad attività per il tempo libero e la fruizione dell'ambiente, a condizione che si tratti di strutture mobili con misure di allertamento attivate;</p> <p>e) l'installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione.</p> <p>2. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, è richiesto per tutti gli interventi di cui al comma precedente.</p> <p><b>Capo IV - Aree a pericolosità moderata</b></p> <p><i>Art. 17 bis – Riclassificazione di aree pericolose nella classe a pericolosità moderata (P1)</i></p> <p>1. Su singoli dissesti perimetrati come versante interessato da <i>deformazioni</i></p>
---	--

<sup>3</sup> Lettera aggiunta dalla Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Abruzzo 04 maggio 2010, n. 39/6 (B.U.R.A. 23 giugno 2010, n. 41 ordinario).

<p>che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) rappresentano coltri del tipo prevalentemente eluviale, come definite nell'Allegato G, di spessore mediamente entro i 2m e localmente entro i 3m;</p> <p>b) costituiscono parti di margine, poste nella porzione topograficamente alta, del dissesto cartografato.</p> <p>Le porzioni enucleate nei limiti di cui all'art. 24 comma 4 lettera c delle presenti norme, una volta assentite dall'Autorità di Bacino, assumeranno la classe di pericolosità P1 sulla cartografia del Piano.</p> <p>La procedura amministrativa che conduce alla nuova classificazione di pericolosità in classe P1, dettata dall'Art. 24 comma 4 lettera c delle presenti norme, prevede che i Comuni sottopongano proposte tecniche all'Autorità di Bacino che esprimerà un parere e, in caso positivo, provvederà alla modifica della cartografia del Piano.</p> <p>2. All'interno di singole aree interessate da dissesto diffuso, di cui all'Allegato H alle presenti norme, a seguito di appropriate indagini tecniche si possono enucleare aree minori che costituiscono porzioni stabili o stabilizzate. Le porzioni enucleate nei limiti di cui dall'Art. 24 comma 4 lettera c delle presenti norme, una volta assentite dall'Autorità di Bacino, saranno dalla stessa assegnate alla classe di pericolosità P1 o P0 sulla cartografia del Piano.</p> <p>La procedura amministrativa che conduce a tale nuova classificazione di pericolosità, dettata dall'Art. 24 comma 4 lettera c delle Presenti norme, prevede che i Comuni sottopongano proposte tecniche all'Autorità di Bacino che esprimerà un parere e, in caso positivo, provvederà alla modifi-</p>	<p><i>superficiali lente quiescenti</i>, di cui all'Allegato G alle presenti norme, a seguito di appropriate indagini tecniche si possono enucleare le porzioni che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) rappresentano coltri del tipo prevalentemente eluviale, come definite nell'Allegato G, di spessore mediamente entro i 2m e localmente entro i 3 m;</p> <p>b) costituiscono parti di margine, poste nella porzione topograficamente alta, del dissesto cartografato.</p> <p>Le porzioni enucleate nei limiti di cui all'art. 24 comma 4 lettera c delle presenti norme, una volta assentite dall'Autorità di Bacino, assumeranno la classe di pericolosità P1 sulla cartografia del Piano.</p> <p>La procedura amministrativa che conduce alla nuova classificazione di pericolosità in classe P1, dettata dall'Art. 24 comma 4 lettera c delle presenti norme, prevede che i Comuni sottopongano proposte tecniche all'Autorità di Bacino che esprimerà un parere e, in caso positivo, provvederà alla modifica della cartografia del Piano.</p> <p>2. All'interno di singole aree interessate da dissesto diffuso, di cui all'Allegato H alle presenti norme, a seguito di appropriate indagini tecniche si possono enucleare aree minori che costituiscono porzioni stabili o stabilizzate. Le porzioni enucleate nei limiti di cui dall'Art. 24 comma 4 lettera c delle presenti norme, una volta assentite dall'Autorità di Bacino, saranno dalla stessa assegnate alla classe di pericolosità P1 o P0 sulla cartografia del Piano.</p> <p>La procedura amministrativa che conduce a tale nuova classificazione di pericolosità, dettata dall'Art. 24 comma 4 lettera c delle Presenti norme, prevede che i Comuni sottopongano</p>
---	---

<p>ca della cartografia del Piano.</p> <p><i>Art. 18 - Disciplina delle aree a pericolosità moderata (P1)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle aree a pericolosità moderata sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali di cui <b>all'articolo 9</b>.</li> <li>2. I Comuni possono valutare la necessità di redazione dello Studio di compatibilità idrogeologica all'interno delle aree perimetrate quali aree a pericolosità moderata (P1).</li> <li>3. Tutti gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità moderata da dissesti gravitativi ed erosivi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali;</li> <li>b) sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo.</li> </ol> </li> <li>4. <b>Tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1) del DPCM 29 settembre 1998.</b></li> </ol>	<p>proposte tecniche all'Autorità di Bacino che esprimerà un parere e, in caso positivo, provvederà alla modifica della cartografia del Piano.</p> <p><i>Art. 18 - Disciplina delle aree a pericolosità moderata (P1)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle aree a pericolosità moderata sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali di cui <b>all'articolo 5</b>.</li> <li>2. I Comuni possono valutare la necessità di redazione dello Studio di compatibilità idrogeologica all'interno delle aree perimetrate quali aree a pericolosità moderata (P1).</li> <li>3. Tutti gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità moderata da dissesti gravitativi ed erosivi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali;</li> <li>b) sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo.</li> </ol> </li> <li>4. <del>Tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione</del></li> </ol>
--	---

<p><b>Capo V - <del>Situazioni di pericolosità non delimitate nella cartografia del Piano</del></b></p> <p><i>Art. 19 - Cavità sotterranee e grotte carsiche</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'ambito della cartografia di Piano di cui all'Art. 4 delle presenti norme sono state indicate, con apposito graficismo sulla Carta Geomorfologica le aree caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee conosciute alla data di adozione del Piano.</li> <li>2. Le aree caratterizzate dalla presenza di questo particolare fenomeno di dissesto non inserite nel Piano saranno perimetrare sulla cartografia di Piano conformemente alle modalità di aggiornamento del Piano indicate al successivo art. 24 punto 4 lett. b.</li> <li>3. Per queste aree, al manifestarsi di segnali di pericolo o di rischio per l'incolumità delle persone e delle cose, saranno previsti interventi di risanamento, in presenza di risorse finanziarie adeguate, previa realizzazione di apposite indagini finalizzate alla esatta perimetrazione degli ambiti interessati dal fenomeno.</li> </ol> <p><i>Art. 20 - Scarpate morfologiche (Ps)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell'Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle</li> </ol>	<p><del>di cui al punto 2.1) del DPCM 29 settembre 1998:</del></p> <p>4. Le modifiche alle cartografie del PAI conseguenti all'applicazione degli artt. 12 e 13 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 sono disposte dal competente organo e comunicate all'Autorità di bacino, che provvede allo aggiornamento, pubblicando le nuove cartografie sul sito internet</p> <p><b>Capo V - Situazioni di pericolosità non delimitate nella cartografia del Piano</b></p> <p><i>Art. 19 - Cavità sotterranee e grotte carsiche.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'ambito della cartografia di Piano di cui all'Art. 4 delle presenti norme sono state indicate, con apposito graficismo sulla Carta Geomorfologica le aree caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee conosciute alla data di adozione del Piano.</li> <li>2. Le aree caratterizzate dalla presenza di questo particolare fenomeno di dissesto non inserite nel Piano saranno perimetrare sulla cartografia di Piano conformemente alle modalità di aggiornamento del Piano indicate al successivo art. 24 punto 4 lett. b.</li> <li>3. Per queste aree, al manifestarsi di segnali di pericolo o di rischio per l'incolumità delle persone e delle cose, saranno previsti interventi di risanamento, in presenza di risorse finanziarie adeguate, previa realizzazione di apposite indagini finalizzate alla esatta perimetrazione degli ambiti interessati dal fenomeno.</li> </ol> <p><i>Art. 20 - Scarpate morfologiche (Ps)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumen-</li> </ol>
---	--

<p>specifiche di cui al punto 4 dello stesso Allegato e appongono le fasce di rispetto per l'ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle presenti norme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. In corrispondenza delle fasce di rispetto delle Scarpate, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 14, gli interventi di cui all'art. 15 comma 1 (ad esclusione dei punti k e m), gli interventi di cui all'art. 16 comma 1 e gli interventi di cui all'art. 17 comma 1 delle presenti norme.</li> <li>3. La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo.</li> <li>4. Per scarpate con fronti consolidati artificialmente, con opere debitamente collaudate, all'interno delle fasce di rispetto, come definite al punto 5 dell'Allegato F alle presenti norme, sono consentiti gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01, art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di cubature, laddove già previsto dallo strumento urbanistico vigente, limitatamente ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per detti interventi, ad eccezione di quelli di cui alla lett. f, non è richiesto lo Studio di compatibilità idrogeologica.</li> <li>5. Per scarpate con fronti inattivi o quiescenti, rivestiti da un manto spontaneo d'essenze arboree stabilizzanti, sono consentiti gli stessi interventi del precedente comma 4 del presente articolo; per detti interventi è richiesto lo Studio di compatibilità idrogeologica.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Capo VI - Consolidamento e trasferimento abitati, Commissione</b></p>	<p>ti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell'Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso Allegato e appongono le fasce di rispetto per l'ampiezza stabilita al punto 5 dell'Allegato F alle presenti norme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. In corrispondenza delle fasce di rispetto delle Scarpate, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 14, gli interventi di cui all'art. 15 comma 1, ad esclusione del punto k, gli interventi di cui all'art. 16 comma 1 e gli interventi di cui all'art. 17 comma 1 delle presenti norme.</li> <li>3. La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo.</li> <li>4. Per scarpate con fronti consolidati artificialmente, con opere debitamente collaudate, all'interno delle fasce di rispetto, come definite al punto 5 dell'Allegato F alle presenti norme, sono consentiti gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01, art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di cubature, laddove già previsto dallo strumento urbanistico vigente, limitatamente ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per detti interventi, ad eccezione di quelli di cui alla lett. f, non è richiesto lo Studio di compatibilità idrogeologica.</li> <li>5. Per scarpate con fronti inattivi o quiescenti, rivestiti da un manto spontaneo d'essenze arboree stabilizzanti, sono consentiti gli stessi interventi del precedente comma 4 del presente articolo; per detti interventi è richiesto lo Studio di compatibilità idrogeologica.</li> </ol>
---	--

<p style="text-align: center;"><b><i>tecnico-scientifica</i></b></p> <p><i>Art. 21 - Abitati ammessi a trasferimento e/o consolidamento ai sensi della L. 445/1908</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli abitati ammessi a consolidamento ai sensi della legge 9.7.1908 n.445 sono quelli ricompresi nelle aree perimetrate come aree pericolose del Piano (P1, P2, P3, Ps), con livello di pericolosità ivi individuato. Gli abitati non ricompresi sono esclusi dal vincolo.</li> <li>2. Gli abitati ammessi a trasferimento totale o parziale ai sensi della legge 9.7.1908 n.445, se ricompresi all'interno di aree perimetrate con livello di pericolosità inferiore o uguale a P2, sono esclusi dal vincolo. Le relative aree a rischio, ricomprese all'interno delle aree pericolose, sono inserite nel programma prioritario degli interventi per i fini di provvedere al consolidamento ed al risanamento idrogeologico.</li> <li>3. Gli abitati ammessi a trasferimento totale o parziale, ai sensi della legge 9.7.1908 n. 445, se ricompresi all'interno di aree a pericolosità P3, e Ps conservano il vincolo di legge fino alla sua eventuale eliminazione deliberata dal Consiglio Regionale, con le modalità stabilite nel successivo art. 22.</li> </ol> <p><i>Art. 22 - Commissione tecnico-scientifica</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con atto del Direttore Regionale preposto all'Area Territorio viene istituita, nella Regione Abruzzo, per la valutazione delle richieste di modificazione del vincolo di trasferimento abitato, apposita Commissione denominata "Commissione Tecnico-Scientifica per la revisione del vincolo di trasferimento abitato di cui alla legge</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Capo VI - Consolidamento e trasferimento abitati, Commissione tecnico-scientifica</i></b></p> <p><i>Art. 21 - Abitati ammessi a trasferimento e/o consolidamento ai sensi della L. 445/1908</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gli abitati ammessi a consolidamento ai sensi della legge 9.7.1908 n.445 sono quelli ricompresi nelle aree perimetrate come aree pericolose del Piano (P1, P2, P3, Ps), con livello di pericolosità ivi individuato. Gli abitati non ricompresi sono esclusi dal vincolo.</li> <li>b. Gli abitati ammessi a trasferimento totale o parziale ai sensi della legge 9.7.1908 n.445, se ricompresi all'interno di aree perimetrate con livello di pericolosità inferiore o uguale a P2, sono esclusi dal vincolo. Le relative aree a rischio, ricomprese all'interno delle aree pericolose, sono inserite nel programma prioritario degli interventi per i fini di provvedere al consolidamento ed al risanamento idrogeologico.</li> <li>c. Gli abitati ammessi a trasferimento totale o parziale, ai sensi della legge 9.7.1908 n. 445, se ricompresi all'interno di aree a pericolosità P3, e Ps conservano il vincolo di legge fino alla sua eventuale eliminazione deliberata dal Consiglio Regionale, con le modalità stabilite nel successivo art. 22.</li> </ol> <p><i>Art. 22 - Commissione tecnico-scientifica</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con atto del Direttore Regionale preposto all'Area Territorio viene istituita, nella Regione Abruzzo, per la valutazione delle richieste di modificazione del vincolo di trasferimento abitato, apposita</li> </ol>
---	---



<p>09.07.1908, n. 445”.</p> <p>2. La Commissione Tecnico-Scientifica è così composta:</p> <p>a) Direttore all’Area Territorio, con le funzioni di Presidente;</p> <p>b) Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, che sostituisce il Direttore Regionale in caso di assenza;</p> <p>c) Docente della facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila esperto in geotecnica;</p> <p>d) Docente dell’Università G. D’Annunzio di Chieti esperto in geologia;</p> <p>e) Ingegnere designato dall’Ordine Regionale degli Ingegneri;</p> <p>f) Geologo designato dall’Ordine Regionale dei Geologi;</p> <p>g) Responsabile del Servizio Tecnico del Territorio competente;</p> <p>h) Ingegnere Dirigente dell’Amministrazione Provinciale competente per materia e territorio.</p> <p>3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>4. La Commissione si riunisce ordinariamente su comunicazione del Presidente con preavviso di almeno sette giorni, salvo che particolari urgenti problemi ne richiedano l’immediata convocazione.</p> <p>5. Il Consiglio Regionale delibera l’eliminazione del vincolo di trasferimento abitato, su proposta del responsabile del Servizio Difesa del Suolo, previo parere favorevole della Commissione Tecnico-Scientifica di cui al comma 1.</p> <p>6. La Commissione Tecnico-Scientifica può essere incaricata di specifiche valutazioni su altre questioni di particolari complessità ove ne venga richiesta</p>	<p>Commissione denominata “Commissione Tecnico-Scientifica per la revisione del vincolo di trasferimento abitato di cui alla legge 09.07.1908, n. 445”.</p> <p>2. La Commissione Tecnico-Scientifica è così composta:</p> <p>a) Direttore all’Area Territorio, con le funzioni di Presidente;</p> <p>b) Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, che sostituisce il Direttore Regionale in caso di assenza;</p> <p>c) Docente della facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila esperto in geotecnica;</p> <p>d) Docente dell’Università G. D’Annunzio di Chieti esperto in geologia;</p> <p>e) Ingegnere designato dall’Ordine Regionale degli Ingegneri;</p> <p>f) Geologo designato dall’Ordine Regionale dei Geologi;</p> <p>g) Responsabile del Servizio Tecnico del Territorio competente;</p> <p>h) Ingegnere Dirigente dell’Amministrazione Provinciale competente per materia e territorio.</p> <p>3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>4. La Commissione si riunisce ordinariamente su comunicazione del Presidente con preavviso di almeno sette giorni, salvo che particolari urgenti problemi ne richiedano l’immediata convocazione.</p> <p>5. Il Consiglio Regionale delibera l’eliminazione del vincolo di trasferimento abitato, su proposta del responsabile del Servizio Difesa del Suolo, previo parere favorevole della Commissione Tecnico-Scientifica di cui al comma 1.</p>
---	---

<p>dal Direttore Regionale.</p> <p>7. Per il funzionamento della Commissione si procede in analogia a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 2340 del 03.05.1995. I compensi dei membri della Commissione sono aggiornabili periodicamente, non prima di due anni dalla data di insediamento, con atto della Giunta Regionale.</p>	<p>6. La Commissione Tecnico-Scientifica può essere incaricata di specifiche valutazioni su altre questioni di particolari complessità ove ne venga richiesta dal Direttore Regionale.</p> <p>7. Per il funzionamento della Commissione si procede in analogia a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 2340 del 03.05.1995. I compensi dei membri della Commissione sono aggiornabili periodicamente, non prima di due anni dalla data di insediamento, con atto della Giunta Regionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PIANO</b></p> <p><i>Art. 23 - Strumenti di attuazione</i></p> <p>1. Gli Enti Locali provvedono alla esatta trasposizione degli elementi geomorfologici di Piano che determinano pericolosità e delle relative perimetrazioni di pericolosità di Piano sui propri Strumenti Regolatori Generali e Particolareggiati. <b>Gli stessi Enti assumono la responsabilità, anche di fronte all'autorità giudiziaria, del pieno rispetto dei graficismi del piano e degli indirizzi tecnici delle norme di Attuazione del Piano.</b></p> <p>2. Il Piano Stralcio di Bacino "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" viene attuato attraverso la realizzazione di interventi strutturali di cui al comma 3 del presente articolo ed attraverso l'applicazione delle misure non strutturali contemplate dalle presenti Norme di Attuazione.</p> <p>3. Gli interventi strutturali sono realizzati attraverso l'attuazione di programmi di <b>manutenzione</b> del territorio, di programmi poliennali d'intervento ordinario e di programmi di intervento strategico, utilizzando le risorse finanziarie statali e regionali rese disponibili ai fini del risanamento idrogeologico e della mitigazione del rischio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PIANO</b></p> <p><i>Art. 23 - Strumenti di attuazione</i></p> <p>1. Gli Enti Locali provvedono alla esatta trasposizione degli elementi geomorfologici di Piano che determinano pericolosità e delle relative perimetrazioni di pericolosità di Piano sui propri Strumenti Regolatori Generali e Particolareggiati. <b>L'attività di trasposizione comporta il pieno rispetto dei graficismi del piano e degli indirizzi tecnici delle Norme di attuazione del Piano.</b></p> <p>2. Il Piano Stralcio di Bacino "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" viene attuato attraverso la realizzazione di interventi strutturali di cui al comma 3 del presente articolo ed attraverso l'applicazione delle misure non strutturali contemplate dalle presenti Norme di Attuazione.</p> <p>3. Gli interventi strutturali sono realizzati attraverso l'attuazione di programmi di <b>gestione</b> del territorio, di programmi poliennali d'intervento ordinario e di programmi di intervento strategico, utilizzando le risorse</p>

<p>4. Costituisce attuazione del Piano anche l'attività di vigilanza esercitata dalle Regioni Abruzzo e Molise per le rispettive competenze territoriali e dall'Autorità di bacino attraverso:</p> <p>a) la verifica degli effetti che gli interventi di piano producono con riguardo alle condizioni di pericolo e di rischio idrogeologico;</p> <p>b) l'adozione delle eventuali misure correttive.</p>	<p>finanziarie statali e regionali rese disponibili ai fini del risanamento idrogeologico e della mitigazione del rischio.</p>
<p><i>Art. 24 - Durata, aggiornamento e varianti</i></p>	<p>4. Costituisce attuazione del Piano anche l'attività di vigilanza esercitata dalle Regioni Abruzzo e Molise per le rispettive competenze territoriali e dall'Autorità di bacino attraverso:</p>
<p>1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate con una <i>Variante Generale</i> almeno ogni 10 anni.</p>	<p>a) la verifica degli effetti che gli interventi di piano producono con riguardo alle condizioni di pericolo e di rischio idrogeologico;</p> <p>b) l'adozione delle eventuali misure correttive.</p>
<p><i>Art. 24 - Durata, aggiornamento e varianti</i></p>	<p><i>Art. 24 - Durata, aggiornamento e varianti</i></p>
<p>2. La perimetrazione delle aree pericolose e/o a rischio stabilita dal Piano è modificata ed integrata di norma attraverso una <i>Variante di Piano</i> con risultati di variazione del numero e del perimetro delle aree e delle classi di pericolosità e di rischio di singole aree.</p>	<p>1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate <b>ed integrate - salvo varianti puntuali in relazione ad eventi e conoscenze sopravvenute -</b> con una <i>Variante Generale</i> almeno ogni 10 anni.</p>
<p>3. Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano <b>non costituiscono varianti del Piano e</b> sono approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino.</p>	<p>2. La perimetrazione delle aree pericolose e/o a rischio stabilita dal Piano è modificata ed integrata di norma attraverso una <i>Variante di Piano</i> con risultati di variazione del numero e del perimetro delle aree e delle classi di pericolosità e di rischio di singole aree.</p>
<p>4. Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di</p>	<p>3. Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano, <b>effettuate su richiesta degli enti locali, nonché delle sue Norme di Attuazione che non hanno carattere prescrittivo, non costituiscono varianti del Piano</b> e sono approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino. <b>Le medesime correzioni, se richieste da enti diversi dal Comune o da soggetti privati, sono trasmesse previamente al Comune interessato, per acquisirne la</b></p>

<p>bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:</p> <p>a) nuove emergenze ambientali;</p> <p>b) proposte di nuove perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;</p> <p>c) proposte di riduzione della perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme.</p>	<p><b>conseguente deliberazioni.</b></p> <p>4. Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:</p> <p>a) nuove emergenze ambientali;</p> <p>b) proposte di nuove perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;</p> <p>c) proposte di riduzione della perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti</p>
---	---

	secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme.
--	---

**NOTE.**

Il **testo scritto in rosso** si riferisce alle modifiche approvate dal Comitato Istituzionale con deliberazione n° 20 del 23.12.2011, non ancora vigenti.

Il **testo evidenziato in giallo** nella colonna di sinistra si riferisce alle parti che si propone di eliminare;

Il **testo evidenziato in celeste** nella colonna di destra si riferisce alle parti che si propone di inserire;